

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 26 del 30 giugno 2026

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 17
(RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI EDILIZIA)**

Art. 1

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 17/2015)

L'articolo attribuisce ai Comuni la facoltà di consentire interventi di recupero dei sottotetti, esistenti alla data del 30 giugno 2014 ed ubicati nelle zone A e B del d.m. 1444/1968, che abbiano, tra l'altro, una altezza minima interna pari ad 1 metro nei casi di coperture a falde inclinate. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e requisiti richiesti.

La disposizione, poiché si limita a modificare l'altezza minima dei sottotetti da recuperare, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.